Progetto co-finanziato dall'Unione Europea
MINISTERO DELL'INTERNO
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA
Servizi e Operatori Formati per l'Integrazione e l'Accoglienza

L'iscrizione anagrafica e l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale

REGIONE PIEMONTE
IRES Piemonte
info@piemonteimmigrazione.it

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

MINISTERO DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA

Servizi e Operatori Formati
per l'Integrazione e l'Accoglienza

L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

REGIONE PIEMONTE
IRES Piemonte
info@piemonteimmigrazione.it

ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Diritto e dovere cui i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti sono chiamati ad ottemperare.

RESIDENZA

Diritto attinente alla tutela della libertà di circolazione e soggiorno prevista dall'art. 16 Costituzione.

RESIDENZA

Luogo in cui la persona ha dimora abituale (art. 43, c. 2, C.C.).

Due elementi:

- oggettivo: stabile permanenza in un luogo
- soggettivo: volontà di rimanervi

Per i cittadini stranieri si aggiunge il requisito della regolarità sul territorio nazionale.

.

Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dalla legge anagrafica, L. 1228/54, e dal regolamento d'attuazione, D.P.R. 223/89 (art. 6, c. 7, T.U.I.).

DIRITTO AL SOGGIORNO DEI RICHIEDENTI ASILO

In seguito alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, al richiedente asilo viene rilasciato **l'attestato nominativo**, che costituisce il primo titolo di soggiorno in suo possesso.

«*La **ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale** rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni (...) costituisce **permesso di soggiorno provvisorio***» (Art. 4, c. 3, D. Lgs. 142/15).

L'attestato nominativo è titolo di soggiorno provvisorio, costituisce documento di riconoscimento e **non reca data di scadenza.**

QUESTURA di Torino

Fotografia

ID

Cognome | Nome | Data di Nascita | C.F. Provvisorio

Torino, 08/07/2019

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IMMIGRAZIONE

L'attestato nominativo dà diritto al richiedente asilo di:

- richiedere l'iscrizione anagrafica e la residenza;
- iscriversi al SSN in base al domicilio;
- svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dal rilascio;
- frequentare corsi di istruzione, anche professionale;
- circolare liberamente sul territorio nazionale.

La presentazione dell'attestato nominativo

– correlata dall'eventuale documentazione dimostrante la pendenza del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale nelle fasi che seguono la formalizzazione della domanda di asilo

– **consente al richiedente di esercitare i propri diritti**.

.

Il richiedente asilo ha diritto al rilascio di un **permesso di soggiorno per richiesta asilo**, rinnovabile sino alla definizione della domanda di protezione internazionale, della validità di 6 mesi.

«*Al richiedente è rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda** o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*»
(Art. 4, c. 1, D. Lgs. 142/15).

QUESTURA DI
N. 14
TORINO
03/06/2020
Cognome:
Nome:
CARTACEO
11
- 3 GIU. 2020
UFFICIO IMMIGRAZIONE
Data di nascita:

In attesa dell'emissione del permesso per richiesta asilo, la Questura competente può rilasciare una **ricevuta (cd. cedolino) che comprova il successivo rilascio del titolo di soggiorno**.

Nelle more dell'emissione del permesso per richiesta asilo, ove siano superati i 6 mesi dal rilascio del cedolino, l'autorità **appone un timbro che ne rinnova e certifica la validità e, pertanto, la perdurante condizione di regolarità del richiedente sul territorio nazionale**.

Nel caso in cui il richiedente non riesca a rinnovare il permesso di soggiorno alla scadenza per motivi a lui non imputabili – ad esempio per ritardi della Questura –

ovvero nel caso in cui la Pubblica Amministrazione rilasci un titolo la cui scadenza è prevista nel breve termine, ciò **non pregiudica il suo diritto a permanere sul territorio italiano né a beneficiare dei diritti e facoltà che la legge riconosce, anche nelle more del procedimento di rinnovo del permesso**.

.

La regolarità del soggiorno del richiedente asilo è provata dall'avvio della procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Presentata la domanda, il richiedente deve intendersi comunque regolarmente soggiornante, perché **ha il diritto di soggiorno nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda di asilo** (art. 9, Direttiva 2013/32/UE, attuato dall'art. 7, D. Lgs. 25/08).

DIRITTO AL SOGGIORNO SUL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 7, D. Lgs. 25/08 - Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

«*Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale*»

Art. 35-bis, D. Lgs. 25/08 - Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

«*La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato*», tranne che in ipotesi residuali (richiedente asilo trattenuto o proveniente da un Paese di origine sicuro; domanda di asilo infondata o inammissibile)

LE FASI DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea
MINISTERO DELL'INTERNO
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716
SOFIA Servizi e Operatori Formati per l'Integrazione e l'Accoglienza

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ACCOGLIMENTO:
- Status di rifugiato (5 anni)
- Protezione sussidiaria (5 anni)
- Protezione speciale (2 anni)

RIGETTO
Il richiedente ha termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per proporre ricorso.
La tempestiva iscrizione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

TRIBUNALE ORDINARIO
Il richiedente ha diritto a rinnovare il permesso per richiesta asilo sino alla definizione del giudizio di primo grado

ACCOGLIMENTO
Riconoscimento della protezione internazionale o nazionale

RIGETTO
Il ricorrente ha termine di 30 giorni per proporre ricorso avverso il decreto di diniego avanti la Corte di Cassazione.
La tempestiva impugnazione non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato.

CORTE DI CASSAZIONE
Se il Tribunale ordinario accoglie l'istanza di sospensiva presentata dal ricorrente, quest'ultimo ha diritto a soggiornare regolarmente nel territorio fino alla definizione del giudizio di legittimità.
In caso contrario, non può rinnovare il permesso per richiesta asilo

RIGETTO
La domanda di protezione internazionale è definitivamente diniegata e non vi è più la possibilità di impugnare.

ACCOGLIMENTO
Il Giudice di legittimità rinvia al Tribunale di primo grado, avanti il quale il ricorrente riassume la causa.

DIRITTO ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Testo normativo di riferimento è il D. LGS. 142/2015, disciplinante il sistema di accoglienza e le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

«***Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3****, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ((, in particolare degli articoli 3, 5 e 7))*» (Art. 5-bis, c. 1, D. Lgs. 142/15)

« [...] ***Il permesso di soggiorno è titolo valido e sufficiente per procedere all'identificazione del richiedente***»

Ministero dell'Interno, circolare del 17 agosto 2016

Richiedenti asilo accolti nei centri di accoglienza

Per i richiedenti ospitati nei centri di accoglienza, l'iscrizione anagrafica è effettuata secondo il regime della **convivenza anagrafica** (art. 5, D.P.R. 223/89).

Il responsabile della convivenza ha una propria posizione anagrafica autonoma ed è responsabile delle dichiarazioni anagrafiche degli ospiti (iscrizione anagrafica e uscita dal centro e avvio della pratica di cancellazione).
E' tenuto a dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

La revoca o l'allontanamento ingiustificato dall'accoglienza comportano la cancellazione anagrafica con effetto immediato.

Richiedenti asilo dotati di sistemazione abitativa autonoma

Ai fini dell'iscrizione anagrafica, il richiedente asilo è tenuto a presentare:

- in caso di titolarità del contratto: atto che prova il titolo di occupazione (contratto di locazione, in comodato d'uso, di usufrutto);

- in mancanza di titolarità del contratto: dichiarazione del proprietario dell'abitazione e copia del documento di identità; dichiarazione dell'affittuario/comodatario e copia del documento di identità; atto che prova il titolo di occupazione.

In caso di irreperibilità, il richiedente asilo non viene cancellato automaticamente dal registro anagrafico ma soltanto ove risulti irreperibile a seguito di ripetuti accertamenti

Richiedenti asilo senza fissa dimora

In mancanza di dimora abituale, la persona si considera residente nel luogo in cui ha domicilio, cioè **ove sia effettivamente presente**. Presupposto per l'iscrizione anagrafica è il domicilio nel territorio del comune. Ai sensi dell'art. 2, c. 3, Legge anagrafica, "*la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita*".

Nel caso in cui il richiedente viva in strada ma abbia stabilito nel comune la sede degli affari ed interessi può comunque acquistare la residenza, potendo il comune ricorrere ad un **indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente**.

L'iscrizione nella via "fittizia" **costituisce residenza anagrafica a tutti gli effetti**.

Al fine dell'accertamento dell'identità della persona preliminare all'iscrizione anagrafica, al richiedente asilo ed al titolare di protezione internazionale e speciale (art. 19, c.1, D. Lgs. 286/98) non può essere richiesta l'esibizione del passaporto né di altro atto autentico rilasciato dalla competente autorità diplomatica o consolare

Deroga dell'art. 14, c. 1, Regolamento anagrafico

Identità provata attraverso l'esibizione del titolo di soggiorno, che riveste la natura di documento di riconoscimento (art. 1, lett. c), D.P.R. 445/2000)

I dati ricavabili dal permesso di soggiorno devono essere registrati agli atti anagrafici

Parimenti, tale regola si applica nel caso di dati non disponibili: in tal caso, si provvede ad indicare "*Dato non disponibile*" ovvero "Non conosciuto", senza che ciò pregiudichi l'iscrizione anagrafica.

Iscrizione anagrafica del nucleo familiare

I documenti attestanti la registrazione del matrimonio contratto all'estero e la paternità e la maternità possono non essere di facile produzione da parte dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, per l'impossibilità di costoro di rivolgersi alle autorità del proprio paese di cittadinanza.
Per tale motivo, la mancata esibizione di tali atti non può fondare il rifiuto dell'iscrizione anagrafica.

La registrazione dei dati personali riferibili al matrimonio all'estero, nonché a paternità e maternità, si effettua a partire da quanto risulta dai permessi di soggiorno, unitamente al provvedimento della Commissione territoriale che ha riconosciuto la protezione agli interessati.

«Si fa riferimento alla nota (...) relativa alla famiglia di rifugiati (...) che hanno delle difficoltà burocratiche in relazione al fatto che non possono esibire i certificati di nascita dei figli, poiché in qualità di rifugiati politici non possono produrre detta documentazione tramite le Autorità del loro Paese di provenienza. Al riguardo, si fa presente che questa Commissione e tutte le Commissioni Territoriali, deputate all'esame delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale, per quanto attiene alle generalità dei richiedenti e a quelle dei figli minori non coniugati, presenti sul territorio nazionale all'atto della presentazione della richiesta stessa, fanno riferimento, ai sensi della vigente normativa, alle generalità riportate sul verbale d'interrogatorio (modello C3) redatto dalle Questure competenti per territori per la formalizzazione della richiesta d'asilo»
(Commissione Nazionale, parere del 24.04.2009)

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea
MINISTERO DELL'INTERNO
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716
SOFIA Servizi e Operatori Formati per l'Integrazione e l'Accoglienza

L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

.

REGIONE PIEMONTE
IRES PIEMONTE
info@piemonteimmigrazione.it

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
Art. 34, c. 1, D. Lgs. 286/98

«*Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e* ***piena uguaglianza di diritti e doveri*** *rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'****assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale****:*

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza(1);

b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale»

Lo straniero regolarmente soggiornante, unitamente ai familiari a carico, è iscritto presso l'Azienda Sanitaria Locale «*nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora*» (art. 42, c. 1, D. P. R. 394/99)

In mancanza di iscrizione anagrafica, «per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno», in cui lo straniero dichiara di domiciliare, salvo tempestivo aggiornamento circa la successiva variazione di domicilio da comunicare alla Questura.

Il domicilio dei richiedenti asilo viene identificato
- all'indirizzo del centro o struttura in cui il richiedente asilo è accolto;
- con quello indicato al momento della formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, riportato nel permesso di soggiorno o nella ricevuta attestante la verbalizzazione della domanda

Parimenti al permesso per richiesta asilo, valgono a dimostrare lo status di richiedente

- l'attestato nominativo, che costituisce titolo di soggiorno provvisorio (art. 4, c. 3, D. Lgs. 142/15);

- il cedolino della richiesta di rinnovo del permesso, in virtù del diritto a permanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda (art. 7, D. Lgs. 25/08);

- documentazione attestante la pendenza della procedura nella fase giudiziaria (art. 35-bis, D. Lgs. 25/08).

L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è valida sino alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del titolo, anche alla luce del principio di continuità assistenziale (art. 42, c. 4, D.P.R. 394/99).

Stante la perdurante condizione di regolarità del richiedente asilo nelle fasi di rilascio e di rinnovo del permesso (art. 7, D. Lgs. 25/08), deve essere garantito agli stessi il mantenimento dell'iscrizione al SSN.